

ANTIRICICLAGGIO: VERIFICA della CLIENTELA

Analisi dell'attuale normativa sull'antiriciclaggio alla luce della C.M. 17 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di obbligo di adeguata verifica della clientela.

di Luigi Ferrajoli *

Attaverso il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, il Legislatore ha dato definitiva attuazione alla Direttiva 2005/60/Ce concernente la «prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo», nonché della Direttiva 2006/70/Ce che ne reca le misure di esecuzione, dando così vita ad un vero e proprio Testo Unico sull'antiriciclaggio.

Infatti, oltre ad essere integralmente recepita la III Direttiva 2005/60/Ce, viene riscritta la disciplina antiriciclaggio con riguardo a tutti i suoi destinatari, ivi compresi i professionisti, e viene altresì modificato il perimetro di applicazione, escludendo le cd. holding ed inserendo tra i destinatari i prestatori di servizi relativi a società e trust. (1)

Finalità e «ratio» della norma

Le finalità del decreto in esame sono ravvisabili proprio nella volontà del Legislatore di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, attraverso un'importante collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali devono adottare idonei ed appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni

pertinenti e di comunicazione di tutte quelle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. (2)

Finalità queste che vengono perseguite anche attraverso una rigorosa limitazione del potere di utilizzare denaro contante e titoli al portatore, vietando infatti il decreto in esame al suo art. 49 [CFF 2976] il trasferimento degli stessi per importi superiori ad € 12.500. (3) Importante sottolineare come il citato decreto dia una specifica elencazione di tutte quelle attività che se poste in essere «intenzionalmente», costituiscono riciclaggio e che il Legislatore così individua: (4)

- conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di

* avvocato e dottore commercialista – Studio Ferrajoli legale tributario in Bergamo e Brescia.

(1) Si veda, a tal fine, quanto stabilito dall'art. 12, lett. d), D.Lgs. 231/2007.

(2) Si veda, a tal fine, quanto stabilito dall'art. 3, D.Lgs. 231/2007.

(3) Importo così sostituito ed innalzato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. con modif. con L. 6 agosto 2008, n. 133.

(4) Si veda, a tal fine, quanto stabilito dall'art. 2, D.Lgs. 231/2007.

agevolarne l'esecuzione.

Autorità competenti

È importante ricordare che l'art. 62 del decreto in esame ha soppresso l'Uic con valenza dal 1° gennaio 2008, con la conseguenza che l'attività di controllo svolta da tale Ufficio è adesso espletata direttamente dalla Banca d'Italia attraverso la neo costituita Unità d'informazione finanziaria (Uif), così come previsto dallo stesso art. 5.

A quest'ultima sono quindi stati trasferiti i poteri e le competenze del soppresso Uic, la quale, avvalendosi delle informazioni raccolte, dovrà vigilare sul mercato ed, in particolare, analizzare tutte quelle operazioni da considerarsi anomale, con riferimento anche a tutti quei settori economici ritenuti più a rischio, nonché su tutte quelle operazioni di pagamento che proprio limpide non sono e che potrebbero avere come finalità ultime quelle di riciclare denaro o finanziare il terrorismo.

Doveroso sottolineare che il decreto in commento ha prescritto un importante dovere di controllo in capo ai collegi e agli ordini professionali, imponendo loro di vigilare affinché i loro iscritti adempiano ai doveri loro imposti dalla normativa antiriciclaggio così come individuati dall'art. 12 del presente decreto. (5)

Destinatari della norma e chiarimenti effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riguardo ai destinatari del nuovo Testo Unico

sull'antiriciclaggio, va sottolineato che il Legislatore ha disciplinato gli stessi in cinque diversi articoli ricompresi tra il 10 ed il 14, dove nel primo sono individuati i destinatari dei soli obblighi di collaborazione cd. attiva, essendo gli stessi dispensati dall'obbligo d'identificazione e registrazione. (6)

Nel successivo art. 11 sono invece individuati i cd. intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. (7)

Sul punto è doveroso rilevare come il nuovo decreto in esame, a differenza della precedente legislazione, (8) non richiami più tra i soggetti sottoposti alla normativa in esame gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, co. 4 e 5. Tub.

Tale mancato richiamo aveva posto particolari perplessità, tanto che attraverso la C.M. 17 dicembre 2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, viste le numerose richieste di chiarificazioni, ha espressamente chiarito che, a decorrere dal 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del decreto in commento, non rientrano più i soggetti esercenti l'attività, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, di assunzione di partecipazioni di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e d'intermediazione in cambi iscritti in apposita sezione dell'elenco generale. (9) in conseguenza proprio del mancato richiamo effettuato dall'attuale art. 11, D.Lgs. 231/2007, con il conseguente loro esonero dagli obblighi di verifica, registrazione e segnalazione.

Precisa altresì la circolare in commento che i dati comunque raccolti nell'archivio unico informatico

(5) L'art. 8, D.Lgs. 231/2007 al co. 1 prevede che i collegi e gli ordini professionali competenti, promuovano e controllino l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'art. 12, co. 1, lett. a) e c), iscritti nei propri albi, nonché dei soggetti di cui all'art. 13, co. 1, lett. b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

(6) Soggetti destinatari del solo obbligo di collaborazione attiva: a) società di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione d'inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'art. 127, Tulps; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126, Tulps; 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza prevista dall'art. 115, Tulps; f) succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; g) uffici della pubblica Amministrazione.

(7) Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria identificati in: a) banche; b) poste italiane S.p.a.; c) istituti di moneta elettronica; d) società d'intermediazione mobiliare (Sim); e) società di gestione del risparmio (Sgr); f) società d'investimento a capitale variabile (Sicav); g) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, co. 1, Cap; h) agenti di cambio; i) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, Tub; m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106, Tub; n) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero, nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese d'investimento; o) cassa depositi e prestiti S.p.a. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966; b) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, co. 4, Tub; c) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, co. 5, Tub; d) succursali italiane dei soggetti indicati alle lett. a) e c) aventi sede all'estero. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31, Tuf; b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co. 2, lett. a) e b), Cap che operano nei rami di cui al co. 1, lett. g); c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16, L. 7 marzo 1996, n. 108; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

(8) Si veda, a tal fine, l'art. 2, lett. o), D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 36.

(9) Si veda, a tal fine, l'art. 113, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

ANTIRICICLAGGIO

in ossequio alla precedente normativa, dovranno in ogni caso essere conservati per un periodo di 10 anni dall'effettuazione della registrazione, rimanendo in qualunque modo ferma la facoltà di mantenere fino al 29 dicembre 2007 i dati registrati in data antecedenti all'entrata in vigore del decreto in esame.

Con riguardo sempre all'applicabilità della normativa antiriciclaggio agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, la circolare in commento ha evidenziato, con particolare riferimento agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3, D.Lgs. 374/1999, come anche per tali soggetti trovino piena applicazione gli obblighi imposti dal Legislatore all'art. 15 e segg., D.Lgs. 231/2007 in tema di adeguata verifica della clientela, essendo tali soggetti espressamente richiamati dall'art. 11, co. 3, lett. d) del decreto testé richiamato.

Al successivo articolo 12 il Legislatore ha individuato, invece, quali siano i professionisti onerati dagli obblighi d'identificazione, registrazione e comunicazione (10) ed il successivo articolo 13 identifica quali destinatari degli obblighi in esame anche i revisori contabili, ossia i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, nonché le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161, Tuf.

Infine il Legislatore individua all'art. 14, quali soggetti sottoposti alla normativa sull'antiriciclaggio quale categoria residuale, tutti «gli altri soggetti» che svolgono, ad esempio, attività di recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate, gestione di case da gioco, agenzia di affari in mediazione immobiliare, ecc.

Obblighi di verifica della clientela e relative precisazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'art. 15 e segg. D.Lgs. 231/2007 prevede la disciplina riguardante gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In particolare, l'articolo testé evidenziato prescrive tali obblighi in capo agli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di

cui all'art. 11 del decreto in esame, nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo;
- b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento d'importo pari o superiore ad € 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Sul punto, numerose sono state le richieste di chiarificazione aventi ad oggetto la disciplina applicabile agli agenti in attività finanziaria, iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3, D.Lgs. 374/1999, quando agiscano per conto dell'intermediario di riferimento.

A tal fine, la circolare in commento ha previsto, oltre all'applicazione *in toto* degli obblighi di adeguata verifica della clientela come sopra enunciato, (11) altresì che in applicazione del combinato disposto dell'art. 11, co. 5, dell'art. 30, co. 7 e dell'art. 36, co. 4, D.Lgs. 231/2007, che tali soggetti devono adempiere all'ulteriore onere di registrazione dei dati tutti acquisiti nella fase di verifica e conseguente invio degli stessi entro il termine di 30 giorni agli intermediari medesimi.

La circolare precisa inoltre che tale comunicazione dovrà avvenire anche per importi inferiori alla soglia di rilevanza di € 15.000 e ciò proprio in rigore di quanto stabilito dal summenzionato art. 15, co. 4 del decreto in esame, il quale impone per tali categorie professionali l'obbligo di effettuare l'adeguata verifica della clientela anche per le operazioni d'importo inferiore alla soglia di rilevanza, rimanendo fermo il diritto dell'intermediario di riferimento di richiedere all'agente in attività finanziaria di inviare tutta la documentazione relativa all'acquisizione dei dati durante l'espletamento della verifica, essendo comunque facoltà dell'agente e dell'intermediario di stipulare apposite convenzioni ove concordare ulteriori e diverse modalità operative per dare attuazione agli obblighi in esame.

Il successivo articolo 16 disciplina invece i casi in cui

(10) L'art. 12, D.Lgs. 231/2007 individua quali professionisti: a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lett. a), b) e c).

(11) Si veda, a tal fine, l'art. 11, co. 3, lett. d), D.Lgs. 231/2007.

i professionisti ed i revisori contabili (12) siano onerati di eseguire l'adeguata verifica della clientela, mentre l'art. 17 quelli riguardanti i cd. «altri soggetti» già precedentemente individuati. (13)

Per quanto concerne invece la definizione di «adeguata verifica della clientela» il Legislatore, all'art. 18, prescrive che tale obbligo consiste nell'identificare il cliente per il tramite di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente e, soprattutto, nello svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Sul punto la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2008 ha evidenziato che richiedendo il Legislatore, quale contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, che i destinatari della normativa antiriciclaggio identifichino il cliente e ne verifichino l'identità, identifichino l'eventuale titolare effettivo e ne verifichino l'identità, ottengano informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, nonché svolgano un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione professionale, non può ritenersi adempiuto tale onere nella mera acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente con la quale quest'ultimo dichiara la provenienza lecita delle disponibilità finanziarie oggetto dell'operazione o prestazione professionale.

Tale obbligo dovrà comunque essere assolto (in applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio) calibrandolo in funzione del rischio associato al tipo di cliente, al rapporto instaurato con lo stesso, alla prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta. (14)

In particolare, la circolare in commento precisa che i soggetti obbligati all'espletamento della verifica della clientela devono stabilire tempi e modalità di

acquisizione dei dati aggiornati sulla propria clientela sulla base di un'autonoma valutazione del rischio e specificatamente nei casi in cui vi sia una modificazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La circolare testé richiamata, a titolo esemplificativo, rileva come causa di nuova acquisizione dei dati del cliente:

- a) la scadenza del documento d'identità del cliente;
- b) il rinnovo di un fido;
- c) la rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
- d) la modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi d'investimento;
- e) il rilascio e/o il rinnovo di strumenti di pagamento.

In ogni caso il Ministero prevede che l'acquisizione aggiornata dei dati del cliente dovrà essere sempre compiuta, indipendentemente dall'esistenza delle circostanze sopra rilevate, nel caso in cui vi sia il sospetto di attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ovvero vi siano dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti dal cliente.

Nella circostanza in cui i soggetti destinatari del decreto non siano nella condizione di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra esaminati, il Legislatore impone loro di astenersi dall'instaurare alcun rapporto continuativo, nonché di eseguire operazioni o prestazioni professionali e se le attività di cui sopra sono in essere, di interrompere le stesse e di effettuare, se del caso, le opportune segnalazioni all'Uif. (15)

Sono altresì stati introdotti obblighi cd. semplificati e obblighi cd. rafforzati a seconda della tipologia della clientela. (16)

In particolare, il Legislatore ha espressamente previsto all'art. 25, D.Lgs. 231/2007 che per i soggetti ivi

(12) L'articolo in commento prevede che i professionisti di cui all'art. 12 osservino gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore ad € 15.000; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento d'importo pari o superiore ad € 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. I revisori contabili di cui all'art. 13 osservano gli obblighi d'identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lett. a), d) ed e) del comma 1.

(13) L'articolo in commento prevede che i soggetti di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale; b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento d'importo pari o superiore ad € 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

(14) Si vedano gli artt. 20 e 22, D.Lgs. 231/2007.

(15) Si veda l'art. 23, D.Lgs. 231/2007.

(16) Titolo II, Sez. II e III, artt. da 25 a 28, D.Lgs. 231/2007.

ANTIRICICLAGGIO

indicati e richiamati, (17) i soggetti destinatari del decreto possono compiere nei confronti di tale particolare tipologia di clientela una **verifica di tipo semplificata**, con conseguente esonero dall'effettuare le verifiche ed acquisizioni sopra rilevate.

Da ciò deriva la mancata applicazione anche dell'ulteriore obbligo di registrazione, essendo tuttavia loro imposto di raccogliere tutte quelle informazioni atte a stabilire se concretamente il cliente rientri in uno dei soggetti espressamente elencati, dovendo infatti essere sempre in grado di dimostrare di aver acquisito notizie sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste.

La circolare evidenzia altresì, che a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 agosto 2008 e pubblicato sulla *G.U.* 29 agosto 2008, n. 202, attraverso il quale sono stati individuati gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/Ce, cd. III Direttiva, devono considerarsi incompa-

tibili con quanto previsto dal summenzionato art. 25, D.Lgs. 231/2007, l'art. 14, co. 2, del decreto 3 febbraio 2006, n. 142 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le relative disposizioni di attuazione concernenti deroghe in favore dei soggetti cui sia stato attribuito il codice di corrispondente bancario estero.

Infatti, tale norma prevedeva la **non applicabilità degli obblighi d'identificazione, registrazione e conservazione per gli intermediari abilitati** in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere con **enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazioni** che esercitavano l'attività di **assicurazione diretta** diversa dall'assicurazione sulla vita, situati in Stati membri dell'Unione europea, nonché con **soggetti** cui era stato attribuito dall'allora Uic il **codice di corrispondente bancario estero**.

Normativa quest'ultima non più applicabile, avendo adesso il Ministero competente individuato quei Paesi cui applicarsi quanto disposto dal testé evidenziato art. 25, co. 1, lett. c).

(17) Individuati dal Legislatore in: a) uno dei soggetti indicati all'art. 11, co. 1 e 2, lett. b) e c); b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva; c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il comitato di sicurezza finanziaria, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; d) un Ufficio della pubblica Amministrazione ovvero un'istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.